

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore FORMISANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

—————

Modificazione all’articolo 5 del Regolamento del Senato

—————

ONOREVOLI SENATORI. — L'adozione della disposizione in discussione risponde ad una sacrosanta esigenza di rappresentatività nell'organo di decisione e governo del Senato che il Gruppo Misto ha rappresentato già all'inizio della Legislatura.

Il Gruppo Misto, infatti, fin dal mese di maggio ha perso la rappresentanza in seno al Consiglio di Presidenza a causa dell'uscita dal Gruppo stesso della Senatrice che era stata eletta a rappresentarlo.

È evidente a tutti che per un Gruppo come quello Misto, che è costituito per Regolamento e non come organizzazione politica spontaneamente formatasi in Parlamento, la partecipazione alla vita del Consiglio di Presidenza è fondamentale e non può per definizione mancare.

Si tratta, infatti, di cogliere gli indirizzi e fare partecipi dell'attività i Senatori perché attraverso l'appartenenza al Gruppo Misto possano svolgere a pieno il loro mandato parlamentare.

Quindi all'organo di suprema amministrazione del Senato va assicurata la partecipazione più ampia di tutte le componenti politiche espressione del Senato stesso.

Chiedo pertanto appoggio totale alle disposizioni di questo provvedimento ivi compresa la limitazione al numero di due dei soprannumeri attivabili rispetto a quelli previsti dall'attuale Regolamento.

Le circostanze che possono richiedere il ricorso alla norma devono essere, infatti, obbligatoriamente contingentate.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-quater. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

